



D.R.N° 199

OGGETTO: Regolamento per il Sostegno alle Attività Culturali ed Associative degli studenti dell'Università del Salento (ai sensi ai sensi dell'art. 6 1° comma lett. c) L. 341/90 e dell'art. 12 1° comma lett. d) L. 390/91.

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare gli artt. 6 e 16;
- VISTO** lo statuto di autonomia di questa Università emanato con D.R. 685 del 7 marzo 1996, e successivamente integrato e modificato con D.R. n. 231 del 19 febbraio 2004, D.R. n. 1296 del 9 giugno 2005, e D.R. n. 2443 del 10 novembre 2006 e D.R. n. 282 del 7.02.2007;
- VISTO** l'art.6 della Legge 19/11/1990 n°341;
- VISTO** l'art.12, lett. d della Legge 2/12/91 n°390/91;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo a sostegno delle attività ricreative ed associative degli studenti, approvato dal Senato Accademico in data 20.04.1999 e successive modificazioni;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico N° 23 in data 28.12.2007 con cui sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento in epigrafe;
- CONSIDERATO** che con la succitata deliberazione il Rettore è stato autorizzato ad emanare con proprio decreto il Regolamento a sostegno delle attività ricreative ed associative degli studenti;
- TENUTO CONTO** che, a conclusione del procedimento amministrativo, si possa procedere all'emanazione del Regolamento in questione;

DECRETA

1.Emanare il "Regolamento per il sostegno alle attività culturali ed associative degli studenti dell'Università del Salento" nel nuovo testo, approvato dagli Organi accademici nella seduta indicata nelle premesse, e di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' CULTURALI ED ASSOCIATIVE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO

Art. 1



Ai sensi dell'art. 6 1° comma lett. c) L. 341/90 e dell'art. 12 1° comma lett. d) L. 390/91, l'Università del Salento garantisce, promuove e favorisce lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 2

Il riconoscimento delle associazioni studentesche avviene, su istanza degli interessati, mediante decreto del Rettore, previo parere della Commissione Diritto allo Studio e Consiglio degli Studenti, che dovrà pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta. Decorso infruttuosamente tale termine, il procedimento avrà comunque corso indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art.3

La domanda per il riconoscimento deve essere presentata al Magnifico Rettore nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio e il 31 marzo di ciascun anno e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- Atto costitutivo dell'Associazione studentesca e statuto;
- Indicazione della denominazione dell'Associazione e nominativo del Presidente avente potere di rappresentanza dell'Associazione studentesca con indicazione del suo domicilio;
- Elenco degli studenti aderenti all'Associazione studentesca con allegate singole schede di adesione complete di numero di matricola, generalità, domicilio, debitamente firmata dagli aderenti e certificate nelle forme previste dalla legge, vidimate dal Presidente dell'Associazione studentesca;

E' prevista l'iscrizione a più Associazioni in qualità di soci aggregati, senza che questi contribuiscano al numero minimo necessario per la composizione delle Associazioni di cui al successivo art. 5.

Art.4

L'atto costitutivo e lo statuto possono essere redatti dall'Ufficiale Rogante dell'Ateneo e devono contenere la denominazione dell'associazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio ove presente, della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.

Devono determinare, altresì, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, oltre che le norme relative alla estinzione dell'associazione studentesca ed alla devoluzione del patrimonio eventualmente esistente.

Art.5

La mancanza di uno dei documenti indicati nell'art. 3, comporterà il diniego al riconoscimento dell'Associazione.



Ogni associazione deve essere composta da un numero di studenti non inferiore a 50, regolarmente iscritti all'Università.

Non possono ottenere il riconoscimento associazioni che perseguano scopo di lucro o perseguano scopi contrari o in concorrenza alle attività istituzionali dell'Università.

Art.6

Al fine di assicurare l'attuazione di quanto disposto dall'art. 12 1° comma lett. d) l. 390/91, è istituito, presso l'Università del Salento, il "Registro delle Associazioni Studentesche", tenuto dall'Ufficio Diritto allo Studio. Al Registro vengono iscritte tutte le associazioni che ottengono il riconoscimento. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo e del decreto rettorale di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il valore del patrimonio ove presente, la durata qualora sia determinata, il cognome ed il nome dei soggetti a cui è affidata la rappresentanza. Ogni modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, la sostituzione dei soggetti a cui spetta la rappresentanza, i provvedimenti di scioglimento, nonché, in caso di liquidazione, il cognome ed il nome dei liquidatori devono essere resi pubblici mediante iscrizione nel Registro di cui al presente articolo, così come le eventuali limitazioni al potere di rappresentanza.

Art.7

Entro il 31 marzo di ciascun anno, le Associazioni iscritte al Registro ai fini della conferma dell'iscrizione, devono presentare all'Ufficio Diritto allo Studio la documentazione di cui all'art.3, al fine di verificarne il possesso dei requisiti richiesti.

In caso di mancata presentazione della documentazione o di assenza di uno dei requisiti è disposta, con decreto del Rettore, su parere della Commissione Diritto alle Studio e del Consiglio degli Studenti, la perdita del riconoscimento e la conseguente cancellazione dal Registro.

La perdita del riconoscimento e la cancellazione vengono disposte, in ogni momento, anche a seguito di istanza apposita formulata dal Presidente dell'Associazione.

Art.8

L'Università mette a disposizione, ove possibile, delle associazioni studentesche riconosciute, adeguati locali, mezzi e servizi all'interno dell'Ateneo, necessari per le attività delle stesse.

Art. 9

L'Università destina annualmente al sostegno delle attività culturali, associative e ricreative degli studenti una quota non inferiore al 2% delle entrate derivanti da tasse e contributi che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione Diritto allo Studio.

Art.10



Lo stanziamento di cui all'art. 9 è destinato al finanziamento di attività culturali, sportive e ricreative, indirizzate alla generalità degli studenti universitari, di cui ad un apposito bando di concorso, emanato entro il 31 ottobre di ogni anno dall'Amministrazione, per progetti presentati dalle Associazioni riconosciute o gruppi di studenti o dai rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo.

Art.11

Il 31 marzo successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di efficacia i riconoscimenti e le conseguenti iscrizioni al Registro esistenti a quella data.

Nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 marzo successivi all'entrata in vigore del presente regolamento tutte le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento dovranno presentare domanda ai sensi del precedente art. 3.

Art.12

Per quant'altro non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

-
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data del presente decreto.
 3. Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nella prossima seduta del Senato Accademico.

Lecce, 21 gennaio 2008

IL RETTORE

(Prof. Ing. Domenico LAFORGIA)

Alla Raccolta

All'albo Ufficiale

Al Das

In comunicazione del S.A.

Al Webmaster d'Ateneo